

Norme & Tributi

Fisco

Isa Italia 315 per valutare correttamente tutti i rischi

L'attività

Il nuovo principio dello Iasb entrerà in vigore solo il 15 dicembre 2025

Riccardo Andriolo

L'identificazione e la valutazione del rischio di revisione è una fase fondamentale della pianificazione dell'attività del professionista, in quanto lo aiuta a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione e a organizzare e gestire adeguatamente l'incarico affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente, anche con riguardo alla formazione del team. Tenuto conto che i vigenti principi di revisione prevedono un approccio basato sul rischio, è impensabile potersi formare un giudizio sul bilancio senza aver correttamente identificato e valutato tali rischi, in quanto le procedure di revisione potrebbero portare a risultati fuorvianti.

Il principio di revisione Isa Italia 315 fornisce le indicazioni per svolgere correttamente tale attività. Pur avendo portata generale, tale principio trova difficile applicazione ai soggetti di minori dimensioni. Lo Iasb, consapevole di

ciò, ha emesso a fine 2023 il principio di revisione dedicato alle "less complex entities", che tuttavia entrerà in vigore solo il 15 dicembre 2025. Medio tempore, l'attività deve essere svolta sulla base del vigente Isa Italia 315 le cui previsioni possono essere integrate da un documento che il Cndcec ha emesso nel 2020 per tener conto dell'ampliamento dei soggetti sottoposti a revisione legale dei conti a seguito della modifica dei parametri ex articolo 2477, secondo comma, lettera c), del Codice civile. Ci si riferisce al documento «La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessioni e strumenti operativi» che, dato atto della difficoltà di applicazione dell'Isa Italia 315 a tali soggetti per le loro caratteristiche, prevede una modalità "semplificata" di identificazione e valutazione del rischio. In particolare – ferma restando la necessità di procedere a **1** indagini presso la direzione, **2** procedure di analisi comparativa e **3** osservazioni e ispezioni finalizzate alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera – consente al revisore di non effettuare test sull'efficacia operativa del sistema di controllo interno ritenendo di non potervi fare affidamento.

Infatti, le nano-imprese – malgrado il novellato articolo 2086 del Codice – continuano a essere generalmente caratterizzate dalla concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti, da procedure operative non (o scarsamente) formalizzate, da un numero limitato di controlli interni, dalla possibile assenza della *segregation of duties* e, infine, dall'esternalizzazione della tenuta della contabilità.

Quale conseguenza, il revisore potrà procedere a calcolare direttamente i rischi significativi (come previsto dall'Isa Italia 320) e non combinando rischio intrinseco e di controllo come, invece, avviene "normalmente". Ciò porta il revisore di una nano-impresa a rispondere ai rischi significativi identificati svolgendo prevalentemente procedure di validità anziché di conformità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il professionista può arrivare a svolgere prevalentemente procedure di validità anziché di conformità